

# UNIONE MONTANA TRA LANGA E ALTO MONFERRATO COMUNE DI VISONE



**E ALTO MONFERRATO** 

# PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Pittavino n. 9 - 15010 VISONE. Tel. 0144395297-Fax 0144395800 - P.IVA 00438970063

www.comune.visone.al.it e mail: info@comune.visone.al.it

# Ordinanza n. 7 del 09/04/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CONCERNENTE L'OBBLIGO DI UTILIZZO DI MASCHERINE PER LA PROTEZIONE DI NASO E BOCCA IN LUOGHI PUBBLICI O COMUNQUE APERTI AL PUBBLICO

### **IL SINDACO**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19 e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

VISTO che in ambito scientifico è acclarato come la diffusione del virus avvenga attraverso le piccole goccioline della saliva umana dei soggetti infetti, emessa durante i colpi di tosse, gli starnuti o anche il semplice parlare e che queste goccioline vanno ad infettare direttamente i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici sulle quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;

VISTO che è altrettanto certo che alcuni soggetti siano infetti dal virus pur essendo completamente asintomatici e che quest'ultimi, proprio perché inconsapevoli, rappresentano il più temibile veicolo per la diffusione del virus e tenuto conto che il complesso oro-nasale è una via certa di diffusione del virus;

TENUTO CONTO che tutte le raccomandazioni sanitarie sono indirizzate al distanziamento sociale, invitando le persone a restare al proprio domicilio e limitare le uscite solo nei casi di necessità, come prescritto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio nel territorio comunale di Visone e alla acclarata presenza di soggetti positivi e sospetti positivi al Covid-19, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme sopra citate, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19;

RITENUTO indifferibile, per quanto sopra premesso, mettere in atto con contingibilità e urgenza tutte le misure volte alla riduzione della diffusione del virus, con particolare attenzione verso il rischio di contagio per trasmissione oro-nasale quale momento essenziale per la propagazione della malattia e quindi verso l'uso della mascherina quale presidio fondamentale nel contrasto della diffusione dello stesso e tutela della salute collettiva, nella consapevolezza che la mascherina sia una tutela nei confronti degli altri;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

### **ORDINA**

con decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino a revoca del presente atto, fatta salva la sussistenza di provvedimenti nazionali o regionali più restrittivi:

- 1. a tutti coloro che si allontanino dalla propria dimora di residenza o domicilio per le motivazioni consentite dai provvedimenti sino ad oggi emanati, e in particolare in tutti i casi nei quali il distanziamento di sicurezza di almeno un metro non possa essere garantito, di INDOSSARE UNA MASCHERINA PROTETTIVA o, in caso non ne siano in possesso, di utilizzare altre protezioni delle vie respiratorie (sciarpe, foulard, etc....) DA COLLOCARE SU NASO E BOCCA in modo idoneo ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuti o parola;
- 2. che l'accesso negli esercizi commerciali, farmacia, uffici pubblici, postali e in ogni altro luogo pubblico o comunque aperto al pubblico sia CONSENTITO SOLO A COLORO CHE INDOSSANO UNA MASCHERINA PROTETTIVA o, in caso non ne siano in possesso, altre protezioni delle vie respiratorie (sciarpe, foulard, etc....) DA COLLOCARE SU NASO E BOCCA in modo idoneo ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuti o parola;

### **Avverte**

I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500 come previsto dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi della legge 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta di €. 50,00.

### Demanda

Alla Polizia locale ed alle Forze dell'ordine presenti sul territorio il controllo e il rispetto del presente provvedimento;

# **Dispone**

che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Alessandria, alla, alla Provincia di Alessandria, alla Protezione civile, a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e diffusa su tutti i canali di comunicazione social dell'Ente e sul territorio;

## Informa

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale Piemonte entro sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

In alternativa, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Al procedimento si applica l'art. 103 D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 (Sospensione dei termini nei procedimenti amm.vi ed effetti degli atti amm.vi in scadenza).

Dalla Residenza Municipale, 18/03/2020

IL SINDACO

Ing. Manuela DELORENZI